



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero. 83 del 21-12-2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di dicembre si è riunito il Consiglio Comunale convocato alle ore 15:30, nel Teatro "Garibaldi", a norma di legge, in Prima convocazione, sessione Ordinaria.

Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

Pitta Giuseppe	P	Abate Fabrizio	A
Di Carlo Pietro	P	Matera Antonella	A
Battista Maria Angela	P	Niro Francesca	P
Coccia Mario	P	Checchia Vincenzo	P
Scirocco Antonio	P	Aquilano Francesco Antonio	P
Travaglio Rosa	P	La Vecchia Raffaele	P
Codirenzi Simone Antonio	P	Di Battista Francesco	P
De Maio Tonio	P	Russo Francesco	A
Prezioso Maria Pia	P	Colucci Davide Francesco Giuseppe	P
Iannantuoni Raffaele	P	De Sabato Giuseppe	P
Zoppicante Lucia	P	Ventrella Angelo	P
Dell'Aquila Antonio	P	Colucci Pasquale	P
Conte Giovanni Paolo	P		

Consiglieri presenti n. 22 ed assenti n. 3.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il **SEGRETARIO GENERALE** Dott. **Caso Gianluigi**

Presiede l'adunanza il Consigliere comunale Avv. **Di Carlo Pietro** in qualità di **Presidente del Consiglio**, che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Cardillo Raffaele
Firmato digitalmente

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cardillo Raffaele
Firmato digitalmente

Parere del Collegio dei Revisori come da Verbale allegato ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'intera seduta del Consiglio Comunale è disponibile in streaming sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo <http://lucera.civicam.it>

COMUNE DI LUCERA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2023

Al momento della trattazione del presente accapo, il Consigliere Fabrizio **Abate** abbandona l'assise pertanto:

Risultano presenti n. 22 componenti il Consiglio comunale di cui: Sindaco **Pitta** Giuseppe e Consiglieri **Di Carlo** Pietro, **Battista** Maria Angela, **Coccia** Mario, **Scirocco** Antonio, **Travaglio** Rosa, **Codirenzi** Simone Antonio, **De Maio** Tonio, **Prezioso** Maria Pia, **Iannantuoni** Raffaele, **Zoppicante** Lucia, **Dell'Aquila** Antonio, **Conte** Giovanni Paolo, **Niro** Francesca, **Checchia** Vincenzo, **Aquilano** Francesco Antonio, **La Vecchia** Raffaele, **Di Battista** Francesco, **Colucci** Davide Francesco Giuseppe, **De Sabato** Giuseppe, **Ventrella** Angelo, **Colucci** Pasquale.

Risultano Assenti n. 3 componenti il Consiglio comunale: **Abate** Fabrizio, **Matera** Antonella, **Russo** Francesco.

Assessori presenti n. 2: **Buonavitacola** Antonio, **Granieri** Luigi.

Assessori assenti n. 5: **Barbaro** Maria, **Gentile** Emanuela, **Pagliara** Daniela, **Trivisonne** Alfonso, **Venditti** Claudio.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Avv. Pietro **Di Carlo**;
Assiste alla seduta il Segretario Generale. Dott. Gianluigi **Caso**.

Il Presidente del Consiglio Avv. Pietro **Di Carlo**, introduce l'argomento posto al **punto n. 5** dell'ordine del giorno: “*Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d’Imposta anno 2024*”.

Relaziona l'assessore al Bilancio **Buonavitacola** Antonio in merito all'argomento in oggetto, come riportato integralmente nel menu “*Allegati*” alla voce “*Interventi*” presente nel gestionale Halley Informatica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto a partire dal 1° gennaio 2020 l'abrogazione del *tributo sui servizi indivisibili* (TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell'*imposta municipale propria* (IMU);

CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/19 di disciplina della nuova imu, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 – non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CHE, i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/’19, prevedono invece che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/’77;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/’93 conv. dalla Legge 133/’94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/’19), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO CHE il comma 755 dell'art. 1 della Legge 160/’19 - nel testo modificato dall'art. 108 del DL 104/’20 - dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 208/’15, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767 della medesima legge, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/’13, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/’15. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CHE, il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/19, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/04, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/19 è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

CHE l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CHE, al fine di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali entro il termine di cui sopra ed in attuazione dell'art. 6 comma 9-ter del DL 9 agosto 2022 n. 115, conv. con modificazioni dalla L. 142/2022, è stato emanato il DM Economia e Finanze del 25/07/2023 che ha modificato l'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2021 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) specificando i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 756 della Legge 160/19, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 sopra citato, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1 comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;
- l'art. 1 comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- la Risoluzione n. 1/DF/2020 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che le disposizioni di cui ai commi 756 e 757 produrranno gli effetti previsti solo a decorrere dal momento in cui il prospetto delle aliquote sarà reso disponibile a seguito dell'approvazione del decreto di cui al comma 756;

VISTO che in data 7 luglio 2023 è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono state individuate le fattispecie sulla base delle quali i Comuni possono, a partire dall'anno d'imposta 2024, diversificare le aliquote dell'imu e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione telematica al Dipartimento delle Finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1 comma 757 della Legge 160/19;

CHE il DM 7 luglio 2023 prevede che in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni del regolamento di disciplina dell'imposta prevalga quanto stabilito nel prospetto, e che, per il primo anno di

applicazione obbligatoria, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata secondo le modalità di cui ai commi 757 e 767 della Legge 160/’19, si applichino le aliquote di base dell’imu;

CONSIDERATO CHE:

- in fase di sperimentazione avviata dal MEF a metà ottobre 2023 sull’utilizzo del prospetto delle aliquote imu messo a disposizione dei Comuni sul portale del federalismo fiscale, si sono verificate diverse criticità segnalate dai Comuni, tra le quali l’assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate nei rispettivi atti, e conseguentemente è stato inibito dal Ministero l’inserimento sul portale delle aliquote per l’annualità d’imposta 2024;
- in considerazione di quanto sopra, con un emendamento proposto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (atto Senato n. 899) del DL 132/2023 “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”, viene prorogato al 2025 l’obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’imu tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del federalismo fiscale del MEF;
- allo stato, quindi, i Comuni continuano a deliberare le aliquote e detrazioni imu senza l’applicazione del prospetto imu presente sul portale del MEF, e per l’anno 2024 non è previsto l’obbligo di differenziare le aliquote nei limiti delle casistiche incluse nel prospetto stesso;
- l’obbligo di diversificazione delle aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto ministeriale (art. 1 co. 756 della Legge 160/’19) e l’obbligo di redigere la delibera con il prospetto sul portale ministeriale (art. 1 co. 757 della Legge 160/’19) debbono essere letti unitariamente, come peraltro già precisato dal MEF con la risoluzione n. 1/2020;

ATTESO CHE, con deliberazione consiliare n. 49 del 04/11/2019 il Comune di Lucera ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/’00 ed ai sensi dell’art. 251 comma 1 del TUEL ha l’obbligo di determinare tutte le aliquote imu nella misura massima prevista dalla legge per un periodo di 5 anni che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

CHE, con deliberazione consiliare n. 7 del 20/03/2023 sono state approvate le aliquote e detrazioni 2023 nella misura massima prevista dalla legge;

CONSIDERATO CHE per l’anno 2024 occorre confermare le aliquote già deliberate nel 2023, e deliberare esplicitamente l’utilizzo della maggiorazione dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione tasi, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019;

ATTESO, inoltre, CHE, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della Legge 160/’19 (nel testo modificato dall’art. 1 comma 837 della Legge 197/2022): “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”;

CHE, con DM 20/07/21 sono state previste nuove modalità per l’invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, il cui obbligo decorre dall’anno d’imposta 2022 come precisato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 7/DF/2021;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- il DM Economia e Finanze del 7 luglio 2023;
- l'emendamento approvato in Senato al ddl di conv. in legge del DL 132/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori contabili, come da verbale n. 4 del 14.12.2023 presente nel menù “*Allegati*” alla voce “*Prot_ Int_ 56244_ del 14.12.2023_ Parere Collegio dei Revisori*” nel gestionale Halley Informatica;
- il verbale della II Commissione Consiliare in data 11.12.2023, presente nel menù “*Allegati*” alla voce “*verbale II Commissione Consiliare*” nel gestionale Halley Informatica.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del III Settore Programmazione Economica e Finanziaria;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta per alzata di mano dei n. 22 (ventidue) Consiglieri presenti e votanti, che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE - N. 22	
ASSENTI	N. 3 - (Abate, Matera, Russo).
FAVOREVOLI	N. 13 - (Pitta, Di Carlo, Battista, Coccia, Scirocco, Travaglio, Codirenzi, De Maio, Prezioso, Iannantuoni, Zoppicante, Dell'Aquila, Conte).
CONTRARI	N. 9 - (Niro, Checchia, Aquilano, La Vecchia, Di Battista, Colucci D.F.G., De Sabato, Ventrella, Colucci P.).

DELIBERA

- di confermare nella misura massima prevista dalla Legge 160/’19, le aliquote e detrazioni relative alla imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2024, dando atto altresì che l’Ente avendo dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 1 comma 755 della Legge 160/’19 (nel testo modificato dall’art. 108 del DL 104/2020), ha l’obbligo di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione dello 0,08% del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della Legge 147/’13, nella stessa misura già applicata dal Comune di Lucera per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019;
- di dare atto, per tutto quanto sopra, che le aliquote e detrazioni IMU 2024 risultano dal prospetto che segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2024
abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7)	0,60%
con detrazione di € 200,00	
abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7)	esclusa da IMU
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;	esclusa da IMU

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;	esclusa da IMU
casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;	esclusa da IMU
un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	esclusa da IMU
unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	esclusa da IMU
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Terreni agricoli	1,06%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/04 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del D. lgs. 99/04	Esenti
Altri fabbricati	1,14%
Aree fabbricabili	1,06%

3. di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU oggetto del presente deliberato decorrono dal 1° gennaio 2024 e che le aliquote d'imposta debbono essere determinate nella misura massima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 251 comma 2 del TUEL, per 5 anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
4. di dare mandato all'ufficio tributi di pubblicare le aliquote, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/19, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
5. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, previa separata votazione, avvenuta **per alzata di mano** dei **n. 22** (ventidue) Consiglieri presenti e votanti, che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE - N. 22	
ASSENTI	N. 3 - (Abate, Matera, Russo).
FAVOREVOLI	N. 13 - (Pitta, Di Carlo, Battista, Coccia, Scirocco, Travaglio, Codirenzi, De Maio, Prezioso, Iannantuoni, Zoppicante, Dell'Aquila, Conte).
CONTRARI	N. 9 - (Niro, Checchia, Aquilano, La Vecchia, Di Battista, Colucci D.F.G., De Sabato, Ventrella, Colucci P.).

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to **Di Carlo Pietro**

Il Segretario Generale
f.to **Caso Gianluigi**

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio **INFORMATICO** per giorni quindici

dal 10-01-2024

al 25-01-2024

- Prot. n° 64

li 10-01-2024

Il Segretario Generale
f.to **Dott. Caso Gianluigi**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data prot. n. ;
 - è divenuta esecutiva il giorno **21-12-2023**
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

li

Il Segretario Generale
f.to **Dott. Caso Gianluigi**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott. Caso Gianluigi